



Statuto

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

STATUTO ASSOCIAZIONE

1) Nome e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un'associazione denominata «B Harp» con sede a 6816 Bissone, Contrada Paolo Veronese, 14

2) Finalità e scopo

- 2.1 - L'associazione ha quale fine di promuovere lo strumento dell'Arpa sul territorio attraverso eventi musicali e culturali, concerti, festival musicali, concorsi musicali, rassegne musicali e culturali.
- 2.2 - Funge da intermediario con le autorità Federali, Cantionali e Comunalì, interagisce con tutte le Società e Associazioni che operano nel territorio.
- 2.3 - L'Associazione ha la facoltà di delegare la realizzazione degli scopi a gruppi di lavoro creati secondo la necessità della manifestazione organizzata.
- 2.4 - L'associazione non persegue scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale.

3) Mezzi

Per il perseguimento delle sue finalità, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- contributi dei soci
- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni
- sovvenzioni
- proventi derivanti da accordi di prestazioni
- donazioni e sussidi di ogni genere

I contributi sociali sono fissati annualmente nell'ambito dell'Assemblea dei soci. I soci attivi versano un contributo superiore rispetto ai soci passivi. I soci onorari e i membri del Comitato Direttivo in carica sono esentati dal versamento del contributo.

L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

4) Soci - adesioni

- 4.1 - Ogni persona fisica e giuridica interessata alle finalità dell'associazione può diventare socio, attraverso il pagamento della quota associativa.
Le persone giuridiche devono notificare il proprio rappresentante abilitato ad agire in seno all'Assemblea.
Durante i lavori assembleari la persona giuridica può essere rappresentata da un solo incaricato con diritto di voto.
- 4.2 - Su proposta del Comitato Direttivo, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'associazione.
- 4.3 - I soci versano un contributo definito dall'assemblea.

5) Cessazione dell'adesione

L'adesione cessa:

- nel caso delle persone fisiche, mediante dimissioni, esclusione o decesso.
- nel caso delle persone giuridiche mediante dimissioni, esclusione o scioglimento della persona giuridica.
- con il mancato pagamento della tassa sociale.

6) Dimissioni ed esclusione

Le dimissioni sono possibili alla fine dell'anno. La lettera di dimissioni deve essere inviata per iscritto al Comitato Direttivo con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima dell'Assemblea dei soci ordinaria. Per l'anno iniziato va versato l'intero contributo sociale.

Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento a causa di motivi come la violazione dello statuto o comportamento contrario agli scopi dell'associazione ecc. Se il comportamento è molto grave il Comitato Direttivo può escludere un socio dall'associazione in qualsiasi momento, senza fornirne i motivi.

Il Comitato Direttivo decreta l'esclusione; il socio ha facoltà di sottoporre all'Assemblea dei soci la decisione di esclusione.

Se un socio non versa il contributo sociale nonostante il sollecito, il Comitato Direttivo può escluderlo automaticamente.

7) Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato Direttivo
- c) l'Ufficio di revisione
- d) altro

8) L'Assemblea dei soci

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci. Un'Assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente entro fine del mese di marzo.

I soci vengono convocati per iscritto all'Assemblea con un preavviso di almeno 30 giorni, con allegato l'ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.

Le istanze all'attenzione dell'Assemblea dei soci vanno inoltrate per iscritto al Comitato Direttivo entro 45 giorni dalla data dell'assemblea.

Il Comitato Direttivo o 1/5 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo. L'assemblea deve avere luogo entro 3 (tre) settimane dalla ricezione della richiesta.

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione. Ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:

- a) approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci
- b) approvazione del rapporto annuale del Comitato Direttivo
- c) accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale
- d) scarico del Comitato Direttivo
- e) elezione dei membri del Comitato Direttivo nonché dei revisori
- f) determinazione del/ dei contributo/i sociale/i
- g) deliberazione sulle istanze del Comitato Direttivo e dei soci
- h) modifica dello statuto
- i) decisione in merito all'esclusione di soci
- j) deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e l'impiego del ricavato della liquidazione

Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere, indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi; le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati. In caso di parità di voti, decide il voto del/della presidente.

La modifica dello statuto richiede l'approvazione di una maggioranza di 2/3 dei voti espressi.

Le decisioni prese devono essere messe a verbale. È sufficiente un verbale delle decisioni.

9) Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da almeno 3 persone, massimo 7

Rimane in carica 3 anni. Può essere rieletto.

Il Comitato Direttivo:

- gestisce le attività in corso e rappresenta l'associazione all'esterno.
- emana i regolamenti.
- può impiegare dei gruppi di lavoro (gruppi di esperti).
- ai fini del raggiungimento degli scopi dell'associazione, il Comitato Direttivo può impiegare o incaricare terze persone, dietro un adeguato compenso.
- ricerca i fondi necessari alla realizzazione delle manifestazioni che organizza

Il Comitato Direttivo dispone di tutte le competenze che la legge o il presente statuto non conferisce a un altro organo.

All'interno del Comitato Direttivo sono rappresentate le seguenti competenze:

- a) presidenza
- b) vicepresidenza
- c) segretariato
- d) finanze
- e) membri attivi

L'Associazione mette a disposizione un posto all'interno del Comitato Direttivo al rappresentante del Comune sede dell'associazione, qualora volesse partecipare al raggiungimento dei suoi scopi. A tal proposito il Comitato Direttivo ha il compito di comunicare questa possibilità al Comune sede dell'Associazione.

L'accumulazione delle cariche è possibile.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede. Ogni membro del Comitato Direttivo può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi.

Se nessun membro del Comitato Direttivo richiede una consulenza orale, le decisioni prese tramite circolazione degli atti (anche e-mail) sono valide.

In linea di principio Il Comitato Direttivo è attivo a titolo onorifico, ha però diritto al rimborso delle spese sostenute.

10) L'ufficio di revisione

L'Assemblea dei soci nomina 2 revisori dei conti o una persona giuridica, che controllano la contabilità ed eseguono almeno una volta all'anno un controllo casuale.

L'Ufficio di revisione riferisce e propone al Comitato Direttivo, all'attenzione dell'Assemblea dei soci.

Rimane in carica 3 anni. Può essere rieletto.

11) Diritto di firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del/della presidente con un altro membro del Comitato Direttivo

12) Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci e del comitato direttivo.

13) Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato con una decisione presa nell'ambito di un'Assemblea dei soci straordinaria e con la maggioranza della quota necessaria dei soci presenti.

Se la partecipazione all'assemblea dei soci è inferiore al quorum necessario dei 4/4, una seconda assemblea deve avere luogo entro un mese. Nell'ambito di questa seconda assemblea, l'associazione può essere sciolta anche con la maggioranza semplice, se il numero dei soci presenti è inferiore ai tre quarti.


Con lo scioglimento dell'associazione il patrimonio dell'associazione va a un'organizzazione esente da imposta, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci e comitato direttivo.

14) Entrata in vigore

Il presente statuto è stato accettato nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 22.01.2022 ed è entrato in vigore in questa data.

Data e luogo Bissone 22.01.2022

Il/La presidente



Il redattore del verbale:

